



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

UAI
4

Data 27-10-2016 | Protocollo N° 418491 | Class.: A.000.01.6 | Prat | Fasc | Allegati N° 1

Oggetto: Risposta all'INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA n. 274 del 28 luglio 2016
presentata dai Consiglieri Jacopo BERTI e Manuel BRUSCO
"EMERGENZA PFAS: LA REGIONE HA FATTO TUTTO QUELLO CHE AVREBBE POTUTO?".

Al Consigliere regionale
Jacopo BERTI

Al Consigliere regionale
Manuel BRUSCO

e, p.c. Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio Regionale

All'Assessore regionale
ai Rapporti con il Consiglio regionale

Ai sensi dell'articolo 111 del Regolamento consiliare, si trasmette la risposta approvata
dalla Giunta all'interrogazione indicata in oggetto, da Voi presentata in data 28 luglio 2016.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
- avv. Mario Caramel -

P.O. Rapporti con il Consiglio, nomine e atti del Presidente
Tel. 041/2793606-3637-3638-3643 - Fax 041/2793627
e-mail: uff.giunta.consiglio@regione.veneto.it

Segreteria della Giunta regionale
Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta
Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia - Tel. 041/2792800-2947 - Fax 041/2792809
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
X Legislatura

PUNTO 56 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 21/10/2016

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 242 / IIM del 21/10/2016

OGGETTO:

Risposta ad interrogazione a risposta scritta n. 274 avente per oggetto: "Emergenza PFAS: la Regione ha fatto tutto quello che avrebbe potuto?", presentata il 28 luglio 2016 dai Consiglieri Berti e Brusco.

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Assente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
Segretario verbalizzante	Cristiano Corazzari	Presente
	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIANPAOLO E. BOTTACIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Risposta ad interrogazione a risposta scritta n. 274 avente per oggetto: “*Emergenza PFAS: la Regione ha fatto tutto quello che avrebbe potuto?*”, presentata il 28 luglio 2016 dai Consiglieri Berti e Brusco.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin propone alla Giunta di adottare la seguente risposta.

“La questione afferisce al problema della presenza di sostanze alchiliche perfluorate (PFAS), e derivati con composizione chimica simile, nelle acque superficiali e sotterranee, in parte anche destinate al consumo umano, in particolare nell'area della Provincia di Vicenza, del distretto industriale di Valdagno e della Valle del Chiampo, nonché di una serie di Comuni limitrofi appartenenti alle Province di Padova e Verona.

A tale proposito va evidenziato, come già più volte ribadito in risposta a precedenti interrogazioni consiliari in materia, che in seguito alle segnalazioni pervenute con la documentazione dei risultati della prima ricerca esposta dall'IRSA- CNR nel 2013, la Giunta regionale si è immediatamente attivata per avviare le opportune indagini nei territori interessati, coinvolgendo con tempestività innanzitutto l'ARPAV. L'Agenzia regionale si è quindi prontamente adoperata per effettuare le necessarie analisi territoriali ed approfondire la conoscenza del fenomeno, nonché per organizzare un'efficace azione di monitoraggio delle falde acquifere, con particolare riferimento ai punti di utilizzo della risorsa idrica a fini potabili. Va segnalato che ARPAV ha sollecitamente ricercato e messo a disposizione anche un'adeguata metodica analitica per la ricerca di tali composti, altrimenti non disponibile, ed è subito stato messo in sicurezza il Servizio Idrico Integrato mediante interventi impiantistici atti a garantire la qualità dell'acqua potabile erogata.

Con tali premesse, i cui elementi conoscitivi sono già stati più volte esposti negli atti della Giunta regionale, relativamente ai quesiti posti con l'interrogazione in oggetto si evidenzia quanto segue.

Per quanto attiene il primo quesito “*se la Regione intenda far sospendere la produzione degli agenti inquinanti all'azienda Miteni, anche in base al principio di precauzione o almeno porre in via d'urgenza valori limite di emissione, ipotesi non esclusa dallo Stato nelle comunicazioni intercorse con la Regione, anche a legislazione vigente*” si evidenzia che a seguito della nota del MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare) prot. 0013824 del 20/07/2016 il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con Decreto n. 5 del 22/07/2016 ha provveduto per le specifiche sostanze PFAS (PFOS, PFOA, PFBA, PFBS e somma altri PFAS) a stabilire nuovi limiti allo scarico del collettore A.Ri.C.A. (Aziende Riunite Collettore Acque) analoghi a quelli proposti dall'ISS (Istituto Superiore di Sanità) con nota prot. 0009818 del 06/04/2016, come imposto dal MATTM con la succitata nota del 20/07/2016.

Già in sede di rilascio dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) la Regione Veneto aveva imposto alla “Miteni” i valori per lo scarico nel Torrente Poscola delle acque non di processo identici a quelli proposti per le acque potabili. Si rammenta peraltro che la competenza per l'AIA spetta ora alla Provincia di Vicenza.

Pertanto la Regione Veneto ha provveduto, per l'autorizzazione allo scarico di propria diretta competenza, a fissare limiti di emissione specifici per tutte le sostanze PFAS come imposto dal MATTM.

Con riferimento al secondo quesito “*se la Regione intenda, in virtù del principio del chi inquina paga e dopo le dovute verifiche, far sì che la Miteni abbia l'obbligo di mettere in sicurezza, bonificare e ripristinare tutte le aree interessate, anche vista la formulazione del nuovo articolo del codice penale 452-terdecies - Omessa Bonifica -*” si evidenzia che riguardo alla bonifica del sito industriale della Ditta Miteni S.p.A. di Trissino, non risultano prerogative in capo alla Regione in merito alla possibilità di imporre tale attività alla stessa Ditta. L'art. 250 del D.Lgs n. 152/2006 dispone peraltro che, nel caso non provveda la Ditta interessata, sia il Comune territorialmente competente ad attivare *in primis* l'attività di bonifica, e qualora esso non provveda a sua volta, l'iniziativa in merito all'attività di bonifica spetta alla Regione. A tale proposito risulta che il Comune di Trissino abbia già attivato e stia tuttora operando le iniziative di competenza nel merito e che finora la ditta non appare si sia sottratta allo svolgimento delle relative procedure”.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

DELIBERA

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta ad interrogazione a risposta scritta n. 274 avente per oggetto: "*Emergenza PFAS: la Regione ha fatto tutto quello che avrebbe potuto?*", presentata il 28 luglio 2016 dai Consiglieri Berti e Brusco.
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta – Direzione Verifica e Gestione atti del Presidente e della Giunta.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 274

EMERGENZA PFAS: LA REGIONE HA FATTO TUTTO QUELLO CHE AVREBBE POTUTO?

presentata il 28 luglio 2016 dai Consiglieri Berti e Brusco

Premesso che:

- i PFAS sono composti dotati di elevata persistenza nell'ambiente e di capacità di bioaccumulo. Tra le diverse possibili vie di assorbimento da parte dell'organismo umano, la via orale tramite consumo d'acqua potabile e di alimenti è la più significativa per la popolazione generale, ma anche attraverso le vie respiratorie e dermiche. La dimensione globale di questa contaminazione è stata dimostrata per la prima volta nel 2001 con il rinvenimento di PFOS nella fauna selvatica. L'immissione nell'ambiente di PFAS avviene attraverso l'utilizzo quotidiano e lo smaltimento di numerosi prodotti di consumo che li contengono, quasi sempre come impurità, con l'uso industriale e conseguente rilascio nell'ambiente, di conseguenza le zone più colpite e contaminate sono le aree industrializzate, testimoniando che le attività industriali sono fra le principali fonti di inquinamento dei fiumi da cui si attinge l'acqua potabile;
- l'inquinamento, noto ormai da anni, da sversamento di sostanze perfluoroalchiliche in acque superficiali e sotterranee nella Regione del Veneto ha raggiunto dimensioni emergenziali: quattro province coinvolte (Vicenza, Verona, Padova e Rovigo), almeno 350.000 cittadini in un'area di circa 200 kmq. I comuni più esposti, dove nelle acque della rete e dei pozzi privati sono stati trovati tutti i composti sono: Brendola, Lonigo, Montecchio Maggiore, Sarego, Trissino, Altavilla Vicentina, Creazzo, Noventa Vicentina, Poiana Maggiore, Sossano, Sovizzo, Vicenza (tutti comuni del Vicentino); Montagnana, Carmignano, Loreggia, Resana, Treviso. Nel Veronese: Albaredo d'Adige, Cologna Veneta, Bonavigo e Legnago. Ci sono poi altri comuni dove c'è la presenza solo di alcuni dei 12 inquinanti incriminati.

Premesso altresì che:

- la fonte primaria di emissione pare essere la ditta Miteni spa (ex Rimar Ricerche Marzotto), con l'impianto ubicato in Loc. Colombara, 91 a Trissino, uno stabilimento chimico che, sin dagli anni sessanta, produce composti fluorurati, dal

2009 di proprietà della multinazionale tedesca Weylchem del gruppo International Chemical Investors (Icig);

- ai sensi del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie (TULLSS) e del D.M. 5 settembre 1994, Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, è tra le industrie insalubri di prima classe. Pur essendo la normativa relativa alle industrie insalubri (artt. 216-217 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) datata e pur avendo la sua ratio nella collocazione delle industrie insalubri di prima classe lontana dall'abitato, la giurisprudenza più recente ne ha dato un'interpretazione evolutiva precisando che "ciò che rileva (...) è proprio la dimostrazione da parte dell'imprenditore che l'esercizio dell'industria insalubre, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, non arrechi nocimento alla salute del vicinato e non tanto la formale osservanza di una determinata distanza" (Decisione del Consiglio di Stato n. 20114952 del 2 settembre 2011). Oggetto di tutela è quindi un bene sostanziale "la salute del vicinato" e non solo un adempimento formale "osservanza di una determinata distanza";

- ai sensi dell'articolo 217 del TULLSS citato: "Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbrici che, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà (ora sindaco, N.d.A.) prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.". Tuttavia, con l'entrata in vigore della disciplina sull'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA - D.Lgs. n. 152/2006, Norme in materia ambientale, artt. 29 bis - 29 quattordicesimi) essendo obbligatoria la conferenza di servizi indetta dall'autorità competente l'acquisizione delle prescrizioni del sindaco di cui agli artt. 216 e 217 del TULLSS vengono obbligatoriamente acquisite in conferenza di servizi. Il sindaco, secondo la giurisprudenza, non potrebbe più imporre prescrizioni vincolanti, ai sensi degli articoli 216 e 217 degli articoli citati, ad un'industria già sottoposta ad AIA. Secondo TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 1787/2008 "il potere (del Sindaco) di far allontanare un'industria in quanto insalubre è degradato a potere di intervento e promozione procedimentale nei riguardi della Regione, che ormai accentra tutte le competenze", e per TAR Toscana, sez. II, 1 aprile 2011, n. 569, "resta la possibilità per il Sindaco di chiedere successivamente la verifica dell'autorizzazione rilasciata qualora lo ritenga necessario per l'interesse della salute pubblica";

- inoltre, l'articolo 50, comma 5 "Competenze del sindaco e del presidente della provincia" del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", prevede che "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali."

Considerato che:

- con decreto del Direttore del dipartimento Ambiente n. 59 del 30 luglio 2014 è stata rilasciata alla Ditta Miteni l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Alla luce del quadro giuridico fin qui esposto ed in considerazione degli studi ed

indagini che sono state effettuate sia prima che dopo il rilascio dell'AIA le prescrizioni imposte risultano non adeguate alla situazione odierna;

- la ditta Miteni è a tutt'oggi in piena attività: pur avendo cessato la produzione di PFOS e PFOA, cioè dei Pfas a catena lunga, nel 2011, produce Pfas a catena corta, che, secondo quanto dichiarato, in audizione alla Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, dal direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, Raniero Guerra, sono ugualmente pericolosi per la salute e si diffondono in maniera più rapida nell'ambiente.

I sottoscritti consiglieri

interrogano la Giunta regionale

per sapere, se la Regione intenda, alla luce di quanto sopra esposto:

- 1) far sospendere la produzione degli agenti inquinanti all'azienda Miteni, anche in base al principio di precauzione o almeno porre in via d'urgenza valori limite di emissione, ipotesi non esclusa dallo Stato nelle comunicazioni intercorse con la Regione, anche a legislazione vigente;
 - 2) in virtù del principio del chi inquina paga e dopo le dovute verifiche, far sì che la Miteni abbia l'obbligo di mettere in sicurezza, bonificare e ripristinare tutte le aree interessate, anche vista la formulazione del nuovo articolo del codice penale 452-terdecies "Omessa bonifica".
-



Data: Gio 27/10/2016 12:24
Da: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
A: protocollo@consiglioveneto.legalmail.it,
fotoatti@consiglioveneto.it
Oggetto: Risposta all'INTERROGAZIONE A RISPOSTA
SCRITTA n. 274 del 28 luglio 2016 presentata dal
Consigliere jecopo BERTI e Manuel
BRUSCO "EMERGENZA PFAS: LA REGIONE HA
FATTO TUTTO QUELLO CHE AVREBBE POTUTO?"
Allegato/i: 10176572.PDF (*dimensione 623 KB*)
segnatura.xml (*dimensione 1 KB*)